

Compendio modifiche operate all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 363/2009

PRECEDENTE FORMULAZIONE	NUOVA FORMULAZIONE
<p>Articolo 4, comma 1 Sono da intendersi destinatari della procedura d'accreditamento tutte le persone giuridiche, pubbliche o private, che abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali e/o statutari, espressamente dichiarati, l'attività di formazione e/o di orientamento, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Abruzzo e che intendano organizzare ed erogare attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate.</p>	<p>Articolo 4, comma 1 Sono da intendersi destinatari della procedura d'accreditamento tutti i soggetti, pubblici o privati, - ad esclusione delle persone fisiche - che abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali e/o statutari, espressamente dichiarati, l'attività di formazione e/o di orientamento, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Abruzzo e che intendano organizzare ed erogare attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate.</p>
<p>Articolo 4, comma 2 Inoltre, sono da intendersi destinatari della procedura d'accreditamento tutte le persone giuridiche, pubbliche o private che abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali e/o statutari, espressamente dichiarati, l'attività di formazione, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Abruzzo e che intendano essere autorizzati dalla Regione Abruzzo allo svolgimento di corsi privati non finanziati, ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii..</p>	<p>Articolo 4, comma 2 Inoltre, sono da intendersi destinatari della procedura d'accreditamento tutti i soggetti, pubblici o privati, - ad esclusione delle persone fisiche - che abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali e/o statutari, espressamente dichiarati, l'attività di formazione, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Abruzzo e che intendano essere autorizzati dalla Regione Abruzzo allo svolgimento di corsi privati non finanziati, ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii..</p>
<p>Articolo 4, comma 2, lett. b) per i lavoratori cosiddetti "atipici" e per i professionisti, il contratto di collaborazione/prestazione professionale e la normativa di riferimento, nelle ipotesi in cui tali forme lavorative siano ammesse dalla presente disciplina;</p>	<p>Articolo 4, comma 2, lett. b) per i lavoratori inquadrati sotto altra tipologia contrattuale, la normativa di riferimento;</p>
<p>Articolo 4, comma 3 bis Non previsto</p>	<p>Articolo 4, comma 3bis In deroga all'applicazione del CCNL Formazione Professionale Convenzionata è consentita, per il personale di cui al precedente comma 3, lettera a), e solo per le macrotipologie di accreditamento di cui al successivo art. 5, comma 4, lettere b) e c), l'applicazione di altro CCNL, a condizione che il trattamento retributivo complessivo ivi previsto, sia almeno equivalente.</p>
<p>Art. 11, comma 5 Laddove il soggetto risulti in possesso di certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001:2000 nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) o di altri sistemi di qualità della formazione riconosciuti a livello europeo – nella</p>	<p>Art. 11, comma 5 Laddove il soggetto risulti in possesso di certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001:2000 nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) o di altri sistemi di qualità della formazione riconosciuti a livello europeo – nella</p>

logica della semplificazione amministrativa e della messa a valore degli investimenti compiuti dal soggetto richiedente – saranno previste modalità semplificate di verifica.	logica della semplificazione amministrativa e della messa a valore degli investimenti compiuti dal soggetto richiedente – saranno previste modalità semplificate di verifica. Per il sistema universitario rileva il possesso della certificazione di accreditamento AVA presso l'Anvur.
Art 16, comma 3 Il Direttore ed il Responsabile dell'Erogazione dei Servizi non possono svolgere tali funzioni in più di una sede operativa accreditata.	Art 16, comma 3 cassato
Art 17, comma 3 Lo svolgimento della funzione di Direttore deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 40% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale. Per la macrotipologia obbligo formativo/obbligo d'istruzione: il rapporto di lavoro non può avere durata inferiore a trentasei mesi.	Art 17, comma 3 Lo svolgimento della funzione di Direttore deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente, di durata non inferiore a dodici mesi; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 40% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale. Per la macrotipologia obbligo formativo/obbligo d'istruzione: il rapporto di lavoro non può avere durata inferiore a trentasei mesi.
Art. 17, comma 4 In parziale deroga a quanto prescritto dal precedente comma ed, in accordo con quanto previsto dall'art. 61, Dlgs., 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia. Tuttavia, per quanto concerne i percettori di pensione di vecchiaia, costoro non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.	Art. 17, comma 4 In accordo con quanto previsto dall'art. 61, Dlgs., 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.
Art. 17, comma 5 In strutture articolate sul territorio in più sedi formative deve essere assicurata la funzione del Direttore per ognuna di esse. Inoltre, per i soggetti accreditati per la macrotipologia obbligo formativo/obbligo d'istruzione la funzione di presidio di direzione deve essere svolta in via esclusiva (100% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale).	Art. 17, comma 5 Per le strutture articolate sul territorio in più sedi formative deve essere assicurata la funzione del Direttore per ognuna di esse, anche attraverso l'identificazione di un operatore con funzioni formalmente delegate dal Direttore medesimo, da individuarsi tra le figure di cui al precedente art. 16, comma 1, lettere da b) ad e).
Art. 18, comma 2 Lo svolgimento della funzione di Responsabile della gestione Economica-Amministrativa deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi; il	Art. 18, comma 2 Lo svolgimento della funzione di Responsabile della gestione Economica-Amministrativa deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente di durata non

<p>tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.</p>	<p>inferiore a dodici mesi; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.</p>
<p>Art. 18, comma 3 In parziale deroga a quanto prescritto dal precedente comma e, in accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Responsabile della gestione Economica-Amministrativa può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia. Tuttavia, per quanto concerne i percettori di pensione di vecchiaia, costoro non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.</p>	<p>Art. 18, comma 3 In accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Responsabile della gestione Economica-Amministrativa può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.</p>
<p>Art. 19, comma 3 Lo svolgimento della funzione di Responsabile Analisi dei Fabbisogni deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.</p>	<p>Art. 19, comma 3 Lo svolgimento della funzione di Responsabile Analisi dei Fabbisogni deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente di durata non inferiore a dodici mesi; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.</p>
<p>Art. 19, comma 4 In parziale deroga a quanto prescritto dal precedente comma e, in accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Responsabile della gestione Economica-Amministrativa può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia. Tuttavia, per quanto concerne i percettori di pensione di vecchiaia, costoro non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.</p>	<p>Art. 19, comma 4 In accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Responsabile della gestione Economica-Amministrativa può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.</p>
<p>Art. 20, comma 3 Lo svolgimento della funzione di Responsabile Progettazione deve avvenire in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, di durata non inferiore</p>	<p>Art. 20, comma 3 Lo svolgimento della funzione di Responsabile Progettazione deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro, nelle forme consentite dalla legge, di durata non inferiore a dodici mesi; il</p>

<p>a dodici mesi; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.</p>	<p>tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.</p>
<p>Art. 20, comma 4 In parziale deroga a quanto prescritto dal precedente comma e, in accordo con quanto previsto dall'art. 61 del Dlgs. 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Responsabile Progettazione può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia. Tuttavia, per quanto concerne i percettori di pensione di vecchiaia, costoro non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.</p>	<p>Art. 20, comma 4 In accordo con quanto previsto dall'art. 61 del Dlgs. 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Responsabile Progettazione può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.</p>
<p>Art. 21, comma 3 Lo svolgimento della funzione di Responsabile dell'Erogazione dei Servizi deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale Per la macrotipologia obbligo formativo/obbligo d'istruzione: il rapporto di lavoro non può avere durata inferiore a trentasei mesi.</p>	<p>Art. 21, comma 3 Lo svolgimento della funzione di Responsabile dell'Erogazione dei Servizi deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente di durata non inferiore a dodici mesi; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale Per la macrotipologia obbligo formativo/obbligo d'istruzione: il rapporto di lavoro non può avere durata inferiore a trentasei mesi.</p>
<p>Art. 21, comma 4 In parziale deroga a quanto prescritto dal precedente comma e, in accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Responsabile dell'Erogazione dei Servizi può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia. Tuttavia, per quanto concerne i percettori di pensione di vecchiaia, costoro non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.</p>	<p>Art. 21, comma 4 In accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, l'incarico di Responsabile dell'Erogazione dei Servizi può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.</p>
<p>Art. 23, comma 3 Lo svolgimento delle funzioni dell'orientamento devono essere assicurate, in rapporto alla durata</p>	<p>Art. 23, comma 3 Lo svolgimento delle funzioni dell'orientamento devono essere assicurate, in rapporto alla durata</p>

<p>dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di impiego o collaborazione nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente.</p>	<p>dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di lavoro nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente.</p>
<p>Art. 23, comma 4 In parziale deroga a quanto prescritto dal precedente comma e, in accordo con quanto previsto dall'art. 61 del Dlgs. 10-09-2003, nr. 276, la figura professionali incaricata dell'orientamento può essere regolamentata anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia. Tuttavia, per quanto concerne i percettori di pensione di vecchiaia, costoro non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.</p>	<p>Art. 23, comma 4 In accordo con quanto previsto dall'art. 61 del Dlgs. 10-09-2003, nr. 276, la figura professionali incaricata dell'orientamento può essere regolamentata anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.</p>
<p>Art. 25, comma 3 Lo svolgimento delle funzioni della docenza devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di impiego o collaborazione nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente.</p>	<p>Art. 25, comma 3 Lo svolgimento delle funzioni della docenza devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di lavoro nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente.</p>
<p>Art. 25, comma 4 In parziale deroga a quanto prescritto dal precedente comma e, in accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, la figura professionali incaricata della docenza può essere regolamentata anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia. Tuttavia, per quanto concerne i percettori di pensione di vecchiaia, costoro non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.</p>	<p>Art. 25, comma 4 In accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, la figura professionali incaricata della docenza può essere regolamentata anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.</p>
<p>Art. 26, comma 3 Lo svolgimento delle funzioni di <i>tutoring</i> devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di impiego o collaborazione</p>	<p>Art. 26, comma 3 Lo svolgimento delle funzioni di <i>tutoring</i> devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di lavoro nelle forme consentite</p>

nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente.	dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente.
Art. 26, comma 4 In parziale deroga a quanto prescritto dal precedente comma e, in accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, la figura professionali incaricata del tutoring può essere regolamentata anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia. Tuttavia, per quanto concerne i percettori di pensione di vecchiaia, costoro non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.	Art. 26, comma 4 In accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, la figura professionali incaricata del tutoring può essere regolamentata anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.
Art. 29, comma 3 Lo svolgimento delle funzioni di docenza devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di impiego o collaborazione nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente.	Art. 29, comma 3 Lo svolgimento delle funzioni di docenza devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di lavoro nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente.
Art. 29, comma 4 In parziale deroga a quanto prescritto dal precedente comma e, in accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, la figura professionale incaricata della docenza può essere regolamentata anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia. Tuttavia, per quanto concerne i percettori di pensione di vecchiaia, costoro non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.	Art. 29, comma 4 In accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, la figura professionale incaricata della docenza può essere regolamentata anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora l'incaricato sia: componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.
Art. 30, comma 3 Lo svolgimento delle funzioni di tutoring devono essere assicurate in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, di durata non inferiore a trentasei mesi con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale. Il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al	Art. 30, comma 3 Lo svolgimento delle funzioni di tutoring devono essere assicurate in maniera continuata con rapporto di lavoro, nelle forme consentite dalla legge, di durata non inferiore a trentasei mesi con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale. Il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 40% della

40% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.	quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.
Art. 30, comma 4 In parziale deroga a quanto prescritto dal precedente comma e, in accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, le figure professionali incaricate dell'orientamento e/o del tutoring possono essere regolamentate anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora gli incaricati siano: componenti degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipanti a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettori di pensione di vecchiaia. Tuttavia, per quanto concerne i percettori di pensione di vecchiaia, costoro non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al loro pensionamento.	Art. 30, comma 4 In accordo con quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, le figure professionali incaricate dell'orientamento e/o del tutoring possono essere regolamentate anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora gli incaricati siano: componenti degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipanti a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettori di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.
Art. 31, comma 2, lett. a) le risorse economiche investite per la comunicazione e l'innovazione tecnologica devono essere almeno pari al 5% del volume di affari derivante dall'attività di formazione.	Art. 31, comma 2, lett. a) le risorse economiche investite per la comunicazione e/o per l'innovazione tecnologica e/o strumentale e/o strutturale devono essere almeno pari al 3% del fatturato annuo soggetto ad IVA, derivante dall'attività di formazione.
Art. 32, comma 1 Le risorse economiche investite per la comunicazione e l'innovazione tecnologica devono essere almeno pari al 5% del volume di affari derivante dall'attività di formazione.	Art. 32, comma 1 Le risorse economiche investite per la comunicazione e/o per l'innovazione tecnologica e/o strumentale e/o strutturale devono essere almeno pari al 3% del fatturato annuo soggetto ad IVA, derivante dall'attività di formazione.
Art. 32, comma 2 Per Risorse economiche investite per la comunicazione si intendono i costi sopportati per l'utilizzo di numero telefonici verdi, l'utilizzo di forum tematici, rubriche sulla stampa periodica ed in generale per l'attuazione di un piano di comunicazione.	Art. 32, comma 2 cassato
Art. 32, comma 3 Per innovazione tecnologica si intendono i costi sopportati per l'aggiornamento delle attrezzature informatiche, telematiche e ogni altro strumento tecnologico (proiettore, impianto sonoro, TV satellitare, etc.) utilizzato durante l'erogazione dei corsi.	Art. 32, comma 3 cassato
Art. 45, comma 3 Fino alla completa messa a regime dello specifico software di raccolta dati e delle procedure di trasmissione telematica della domanda, la stessa dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo di raccomandata postale A.R., Pacco Postale o Posta	Art. 45, comma 3 Nelle more del funzionamento del software di raccolta dati e delle procedure di trasmissione telematica della domanda, la stessa dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo di raccomandata postale A.R., Pacco Postale o Posta Celere, alla

<p>Celere, alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche Sociali – Via Raffaello, 137 – 65124 Pescara (PE), apposito plico contenente la domanda di accreditamento, formulata in conformità alla modulistica unita al presente disciplinare (Allegati "D" e "D-bis").</p>	<p>Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università – Via Raffaello, 137 – 65124 Pescara (PE), apposito plico contenente la domanda di accreditamento, formulata in conformità alla modulistica unita al presente disciplinare (Allegati "D" e "D-bis").</p>
<p>Art. 46, comma 2 Il competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione e Politiche Sociali, per mezzo dell'Ufficio a ciò preposto, provvederà preliminarmente a valutare la ricevibilità dell'istanza di accreditamento, comunicando l'eventuale esito negativo, al soggetto interessato, nel termine di quindici giorni a far data dal ricevimento della stessa.</p>	<p>Art. 46, comma 2 Il competente Servizio del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, per mezzo dell'Ufficio a ciò preposto, provvederà preliminarmente a valutare la ricevibilità dell'istanza di accreditamento, comunicando l'eventuale esito negativo, al soggetto interessato, nel termine di quindici giorni a far data dal ricevimento della stessa.</p>
<p>Art. 46, comma 5 Non sono ammessi perfezionamenti e/o integrazioni alle istanze di accreditamento presentate.</p>	<p>Art. 46, comma 5 cassato</p>
<p>Art. 47, comma 1 All'istruttoria documentale delle istanze d'accredimento provvede il competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche Sociali, per mezzo dell'Ufficio a ciò preposto che si avvarrà anche delle professionalità messe a disposizione da una Società di Servizi appositamente selezionata con procedura aperta di appalto di servizi ai sensi del Dlgs. nr. 163/06 e del Piano Operativo 2007-2008, attuativo del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013.</p>	<p>Art. 47, comma 1 All'istruttoria documentale delle istanze d'accredimento provvede il competente Servizio del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, per mezzo dell'Ufficio a ciò preposto avvalendosi eventualmente anche di professionalità esterne all'uopo incaricate e contrattualizzate.</p>
<p>Art. 48, comma 1 L'attività di verifica in loco sarà garantita ricorrendo ad un'apposita procedura aperta di appalto di servizi ai sensi del Dlgs. nr. 163/06 e del Piano Operativo 2007-2008, attuativo del P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013.</p>	<p>Art. 48, comma 1 L'attività di verifica in loco sarà garantita dal competente Servizio del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, per mezzo dell'Ufficio a ciò preposto avvalendosi eventualmente anche di professionalità esterne all'uopo contrattualizzate, in particolare:</p> <p>a) nr. 01 laureato in giurisprudenza con comprovate esperienze in materia di diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto comunitario e/o diritto amministrativo, evincibili dal relativo curriculum vitae;</p> <p>b) nr. 01 laureato in economia e commercio con comprovate esperienze in materia di diritto tributario, contabilità analitica per centri di costo con particolare riferimento alla normativa comunitaria, e/o in materia di gestione e rendicontazione dei fondi strutturali comunitari (F.S.E. – F.E.S.R.), evincibili dal relativo curriculum vitae;</p>

	c) nr. 01 laureato in ingegneria con comprovate esperienze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, evincibili dal relativo curriculum vitae.
<p>Art. 48, comma 2 La verifica in loco sarà effettuato congiuntamente dalle seguenti tre figure professionali:</p> <p>a) nr. 01 laureato in giurisprudenza e/o equipollenti con comprovate esperienze in materia di diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto comunitario e/o diritto amministrativo;</p> <p>b) nr. 01 laureato in economia e commercio e/o equipollenti con comprovate esperienze in materia di diritto tributario, contabilità analitica per centri di costo con particolare riferimento alla normativa comunitaria, e/o in materia di gestione e rendicontazione dei fondi strutturali comunitari (F.S.E. – F.E.S.R.);</p> <p>c) nr. 01 laureato in ingegneria e/o equipollenti con comprovate esperienze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>	<p>Art. 48, comma 2 cassato</p>
<p>Art. 48, comma 3 L'attività svolta ai sensi del precedente comma 2) ha valore ex art. 17, comma 1, Legge, 07-08-1990, nr. 241 e ss.mm.ii.</p>	<p>Art. 48, comma 3 cassato</p>
<p>Art. 49, comma 1 Relativamente al procedimento di verifica in loco di cui all'art. 39 del presente disciplinare, la Regione Abruzzo comunica preliminarmente, a mezzo posta elettronica e/o fax, all'appaltatore del servizio le ragioni sociali degli organismi accreditandi da sottoporre a verifiche in loco.</p>	<p>Art. 49, comma 1 Relativamente al procedimento di verifica in loco la Regione Abruzzo comunica per iscritto a ciascun organismo almeno dieci giorni prima la realizzazione della verifica stessa, le seguenti informazioni:</p> <p>a) la data di effettuazione della verifica in loco;</p> <p>b) gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto);</p> <p>c) i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento);</p> <p>d) numeri di telefax (del Dipartimento Regionale competente) cui inviare eventuali comunicazioni.</p>
<p>Art. 49, comma 2 L'appaltatore del servizio ha l'obbligo di procedere alla verifica in loco entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1.</p>	<p>Art. 49, comma 2 cassato</p>
<p>Art. 49, comma 3 Il soggetto appaltatore del servizio in questione è tenuto a comunicare per iscritto a ciascun</p>	<p>Art. 49, comma 3 cassato</p>

<p>organismo almeno dieci giorni prima la realizzazione della verifica stessa, le seguenti informazioni:</p> <p>a) la data di effettuazione della verifica in loco;</p> <p>b) gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto);</p> <p>c) i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento);</p> <p>d) numeri di telefax (sia del soggetto appaltatore che della Direzione Regionale competente) cui inviare eventuali comunicazioni.</p>	
<p>Art. 49, comma 4</p> <p>Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, l'organismo formativo avesse la necessità di spostare la data programmata per la verifica in loco, deve farne tempestiva richiesta, via fax entro le ventiquattro ore dalla comunicazione di cui al precedente comma 3, al soggetto appaltatore del servizio e, per conoscenza, al competente Servizio Regionale. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.</p>	<p>Art. 49, comma 2</p> <p>Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, l'organismo formativo avesse la necessità di spostare la data programmata per la verifica in loco, deve farne tempestiva richiesta, via fax o a mezzo p.e.c. entro le ventiquattro ore dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, al competente Servizio Regionale. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.</p>
<p>Art. 49, comma 9</p> <p>Le risultanze desumibili dal verbale di verifica in loco, trasmesso a cura del soggetto appaltatore al competente Servizio del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università entro il termine massimo di due giorni dalla data di effettuazione della verifica, determineranno il successivo iter dell'istanza di accreditamento presentata.</p>	<p>Art. 49, comma 7</p> <p>Le risultanze desumibili dal verbale di verifica in loco determineranno il successivo iter dell'istanza di accreditamento presentata.</p>
<p>Art. 54, comma 3, lett. e)</p> <p>tre crediti aggiuntivi, una tantum, qualora il soggetto accreditato dimostri di possedere certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001:2000 nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA).</p>	<p>Art. 54, comma 3, lett. e)</p> <p>tre crediti aggiuntivi, una tantum, qualora il soggetto accreditato dimostri di possedere certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001:2000 nell'area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA). Per il sistema universitario rileva il possesso della certificazione di accreditamento AVA presso l'Anvur.</p>
<p>Art. 67</p> <p>1. A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel B.U.R.A. del presente atto, cessa la vigenza delle procedure di accreditamento contenute nella D.G.R., 26-04-2006, nr. 430 e nella D.G.R., 21-05-2007, nr. 472 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, a partire da tale data, non è più possibile presentare alcuna domanda di accreditamento conforme alle citate D.G.R., 26-04-2006, nr. 430 e nella D.G.R., 21-05-2007, nr. 472.</p>	<p>Art. 67</p> <p>cassato</p>

2. Per quanto concerne le istruttorie delle domande d'accreditamento presentate, ma non ancora concluse entro la data di cui al precedente comma 1, si demanda ad un'apposita determinazione dirigenziale del Servizio competente avente ad oggetto la definizione dei predetti procedimenti amministrativi.

3. I soggetti giuridici accreditati secondo la precedente normativa, ivi compresi quelli momentaneamente sospesi dall'accreditamento ex D.G.R., 21-05-2007, nr. 472, ad esclusione dei soggetti di diritto pubblico, devono procedere ad accreditarsi nuovamente secondo la normativa contenuta nel presente disciplinare entro novanta giorni dalla data di adozione dello stesso.

4. Gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa, ad esclusione dei soggetti di diritto pubblico, che presentino domanda d'accreditamento secondo la presente normativa mantengono, in ogni caso, l'accreditamento, sino a conclusione della procedura di istruttoria della nuova domanda d'accreditamento, e, precisamente, sino alla data del provvedimento d'iscrizione nell'elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione o del provvedimento di rigetto dell'istanza.

5. Trascorsi i novanta giorni successivi all'adozione del presente disciplina-re, è prevista la revoca automatica dell'accreditamento concesso a tutti gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa - ad esclusione dei soggetti di diritto pubblico - che non abbiano presentato istanza di accreditamento secondo la normativa prevista dal presente disciplinare.

6. Fino alla data di concessione o di diniego dell'accreditamento secondo la presente normativa, tutti gli organismi accreditati in base alle citate D.G.R., 26-04-2006, nr. 430 e nella D.G.R., 21-05-2007, nr. 472 possono proporre e realizzare attività di formazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

7. Gli organismi formativi momentaneamente sospesi dall'accreditamento alla data di cui al comma 1, restano, in ogni caso, sospesi dall'accreditamento, sino alla data di presentazione della domanda d'accreditamento conforme secondo la normativa contenuta nel presente disciplinare; a partire da tale data cessano gli effetti della sospensione dell'accreditamento. L'accreditamento è, invece, automaticamente revocato, qualora gli organismi momentaneamente sospesi dall'accreditamento non presentino

domanda d'accreditamento secondo la presente normativa entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1.

8. I soggetti di diritto pubblico devono presentare apposita domanda d'accreditamento secondo il presente disciplinare entro il 31-12-2009. Trascorso tale termine, nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico già accreditati secondo la previgente normativa, ma che non abbiano presentato domanda d'accreditamento in base a quanto previsto nel presente disciplinare, l'accreditamento è da intendersi automaticamente revocato a far data dal 01-01-2010.

9. I soggetti di diritto pubblico accreditati secondo la previgente normativa che presentino domanda d'accreditamento secondo la normativa prevista dal presente disciplinare mantengono l'accreditamento sino a conclusione della procedura d'istruttoria della nuova istanza d'accreditamento e, precisamente, sino alla data del provvedimento d'iscrizione nell'elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione-orientamento o del provvedimento di rigetto dell'istanza.

10. L'accreditamento in ambito provvisorio od in ambito definitivo dei soggetti già accreditati secondo la previgente normativa e che risultino meritevoli di accreditamento secondo i criteri di cui al presente disciplinare è disposto nel rispetto di quanto più ampiamente normato dagli artt. 8 e 9 del presente disciplinare.

11. In deroga a quanto previsto, in tema di sospensione e revoca dell'accreditamento dagli artt. 63 e 64 del presente disciplinare, tali articoli non troveranno immediata applicazione, in caso di eventi e calamità naturali che de-terminino l'impossibilità a mantenere lo "status" di soggetto accreditato. Una specifica Deliberazione di Giunta regionale regolerà nel dettaglio il mantenimento dell'accreditamento, in presenza delle predette circostanze eccezionali.

12. Gli Organismi di Formazione già accreditati, ai sensi della disciplina previgente, al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento devono integrare la documentazione già agli atti del Dipartimento Regionale competente con la produzione degli ulteriori documenti meglio specificati negli Allegati "I" e "I-bis", entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disciplina. Decorso inutilmente siffatto termine, l'accreditamento dell'Organismo di Formazione inadempiente si riterrà

<p>automaticamente revocato sin dalle decorrenza del termine perentorio sopra indicato.</p> <p>13. Nessun evento realizzatosi prima dell'entrata in vigore della presente disciplina può concorrere al sistema di penalizzazioni di cui agli artt. 55, 56 e 57.</p> <p>14. Il sistema di valutazione dell'accreditamento di cui agli artt. 52 e seguenti entrerà in vigore a partire dal 31-01-2010. In sede di prima applicazione, saranno assegnati i rispettivi punteggi a tutti i Soggetti accreditati entro la data del 31-12-2009. In seguito, il punteggio verrà assegnato, di volta in volta in sede di primo accreditamento. L'attività di assegnazione dei predetti punteggi è demandata al Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università.</p>	
<p>Art. 68, comma 1</p> <p>Nessuna attività formativa può essere svolta nel territorio della Regione Abruzzo da soggetti non accreditati ai sensi del presente disciplinare, fatte salve le attività che rientrano nei casi specificati dall'art. 4, comma 6.</p>	<p>Art. 68, comma 1</p> <p>Nessuna attività formativa riconosciuta dalla Regione Abruzzo può essere svolta nel territorio regionale da soggetti non accreditati ai sensi del presente disciplinare, fatte salve le attività che rientrano nei casi specificati dall'art. 4, comma 6.</p>